

Casellario Unico Telematico Imprese

IMPRESE SETTORI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

RILASCIO CERTIFICATO DI ADESIONE CON CODICE DI ATTRIBUZIONE

Protocollo n° MI-317399

Tutte le imprese aventi diritto ad essere iscritte nel registro presso la camera di commercio industria artigianato e agricoltura volendo possono effettuare il versamento annuale della somma di euro 298,29 da versarsi tramite bonifico bancario, entro dieci giorni dalla data di iscrizione. Diversamente entro i successivi sessanta giorni il versamento potrà avvenire applicando una maggiorazione per un totale complessivo di euro 387,77. Il pagamento si rende obbligatorio per essere inseriti nella sezione mediatica del Casellario Unico Telematico Imprese comparire sul relativo sito Web e ottenere il rilascio della certificazione attestante l'adesione e il numero di codice attribuito. Verificare la nomenclatura della ragione sociale, l'indirizzo della propria sede nonché dell'oggetto sociale e della partita Iva onde poter intervenire per eventuali rettifiche. La presente proposta di inserimento è regolata dalle condizioni contrattuali riportate sul retro.

RAZIONE SOCIALE: [REDACTED] PARTITA I.V.A.: [REDACTED]

SEDE: [REDACTED] DATA: [REDACTED]

OGGETTO SOCIALE: [REDACTED]

PERIODO

PERIODO DI IMPOSTA 2017

IMPORTO DOVUTO

L'importo dovuto per l'inserimento nel
Casellario Unico Telematico Imprese
è pari a euro 298,29 (duecentonovantotto//29)

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

IL VERSAMENTO
E' DA EFFETTUARSI ENTRO IL: 13/10/2017

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE	I.V.A 22%	TOTALE
244,50	53,79	298,29

Il pagamento dell'importo sopra indicato dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il
13/10/2017
a mezzo bonifico bancario indirizzato a:
CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE
IBAN IT22R0558401625000000001432

[REDACTED]

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

- Art. 1
Il Casellario Unico Telematico Imprese in qualità di impresa privata con sede in Via Voltri 4 – 20142 Milano P.I. 09197480966 C.C.I.A.A. MI – 2075223 non è e non appartiene alla Pubblica Amministrazione con il presente contratto propone l' inserimento del contraente nella pagina mediatica ad esso appartenente riportando e pubblicizzando la ragione sociale, l' indirizzo e l' oggetto del contraente.
- Art. 2
Il Casellario Unico Telematico Imprese si impegna, qualora la parte contraente lo richiedesse, a modificare i dati inseriti e pubblicizzati in qualsiasi momento della durata del contratto.
- Art. 3
La parte contraente potrà far pervenire foto e materiale adeguato per migliorare la propria visibilità.
- Art. 4
Maggiori spazi pubblicitari dovranno essere concordati di volta in volta con la direzione per stabilirne misure e costi.
- Art. 5
La durata del contratto ha la validità di mesi dodici.
- Art. 6
Il contratto si intende rinnovato alle stesse condizioni qualora non venga disdetto da una delle parti entro novanta giorni dalla scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Art. 7
La parte contraente può esprimere il diritto di recesso entro quattordici giorni dalla data di versamento/pagamento a norma del d.lgs. n. 21 del 21 Febbraio 2014 inviando raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Art. 8
Il Casellario Unico Telematico Imprese informa che i dati personali della parte contraente saranno trattati per la gestione amministrativa del rapporto contrattuale e per lo svolgimento di attività informative e promozionali. Non potranno essere ceduti a terzi se non espressamente autorizzati dalla parte contraente.
- Art. 9
Il presente contratto è assoggettato ai fini I.V.A. e vi è applicata l' imposta del 22%.
- Art. 10
Entro trenta giorni dal pagamento-sottoscrizione-accettazione la parte contraente riceverà regolare fattura debitamente quietanzata.
- Art. 11
La parte contraente non potrà cedere alcuno dei propri diritti derivanti dal presente contratto.
- Art. 12
Con il pagamento del bollettino postale la parte contraente acquisisce il diritto di comparire con la propria insegna e oggetto sociale all' interno del sito web del Casellario Unico Telematico Imprese.
- Art. 13
L' inserimento è riservato solo alle imprese che hanno inoltrato domanda di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- ART. 14
Il Casellario Unico Telematico Imprese si riserva la facoltà di richiedere alla parte contraente, che accetta, ulteriore e diversa documentazione ritenuta idonea per poter verificare la sussistenza dei benefici di cui all' Art. 13). Ovvero di richiedere alla parte contraente aggiornamenti in merito alla documentazione attestante l' iscrizione.
- Art. 15
La parte contraente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni ovvero cessazione della propria attività.
- Art. 16
Il pagamento del bollettino allegato determina l' accettazione della parte contraente del contratto stesso e di tutte le condizioni contrattuali.
- Art. 17
Per ogni controversia il foro competente è Milano.

La parte contraente dichiara ai sensi dell'Art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003):

- presto il consenso
- nego il consenso

con riferimento alla cessione a terzi dei dati riguardanti la mia attività:

- presto il consenso
- nego il consenso

FIRMA DELLA PARTE CONTRAENTE _____

DATA _____

AVVERTENZE

“Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.”

Camera di Commercio METROPOLITANA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE DI DI STADIO ANTONIO



9SKPX1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	MILANO (MI) VIA VOLTRI 4 CAP 20142
Indirizzo PEC	casellariounicotelematicoimpres e@pec.it
E-Mail	giuseppe@cnstudio.it
Numero REA	MI - 2075223
Codice fiscale	DSTNTN54H27F839Y
Partita IVA	09197480966
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	25/09/2015
Data ultimo protocollo	18/09/2017
Titolare Firmatario	DI STADIO ANTONIO

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	15/09/2015
Attività prevalente	attività dei call center ulteriori specifiche: telemarketing, consulenza
Codice ATECO	96.09.09
Codice NACE	96.09
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale investito	350,00
Addetti al 30/06/2017	1
Titolari di cariche	1
Unità locali	0
Pratiche RI dal 11/10/2016	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti	-
------------	---

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni costitutive	2
3 Informazioni patrimoniali	2
4 Titolari di cariche o qualifiche	3
5 Attività, albi ruoli e licenze	3
6 Aggiornamento impresa	4

1 Sede

Indirizzo Sede	MILANO (MI) VIA VOLTRI 4 CAP 20142
Indirizzo PEC	casellariounicotelematicoimprese@pec.it
E-mail	giuseppe@cstudio.it
Partita IVA	09197480966
Numero REA	MI - 2075223

iscrizione REA
sede

Numero repertorio economico amministrativo (REA): MI - 2075223
MILANO (MI)
VIA VOLTRI 4 CAP 20142

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: casellariounicotelematicoimprese@pec.it
e-mail: giuseppe@cstudio.it

partita iva

09197480966

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese	Data di iscrizione: 25/09/2015 Sezioni: Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)
------------------	--

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: DSTNTN54H27F839Y
del Registro delle Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
Data iscrizione: 25/09/2015

sezioni

Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 25/09/2015

informazioni costitutive

Data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa: 15/09/2015

3 Informazioni patrimoniali

Capitale investito	Ammontare del capitale investito in Euro 350,00
--------------------	---

4 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario	DI STADIO ANTONIO
---------------------	-------------------

Titolare Firmatario
DI STADIO ANTONIO

Nato a NAPOLI (NA) il 27/06/1954
Codice fiscale: DSTNTN54H27F839Y
PIEVE EMANUELE (MI)
VIA LEONCAVALLO 1 CAP 20090

residenza

carica

titolare firmatario

5 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	1
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	15/09/2015
Attività prevalente	ATTIVITA' DEI CALL CENTER ULTERIORI SPECIFICHE: TELEMARKETING, CONSULENZA

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 15/09/2015

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DEI CALL CENTER
ULTERIORI SPECIFICHE:
TELEMARKETING, CONSULENZA

Classificazione ATECORI 2007 dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 96.09.09 - altre attività di servizi per la persona nca
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

attività esercitata nella sede

ATTIVITA' DEI CALL CENTER: TELEMARKETING, CONSULENZA.

attività secondaria esercitata nella sede

ATTIVITA' DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICITARIA: CONCESSIONARIO PUBBLICITARIO

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(fonte Agenzia delle Entrate)

Codice: 96.09.09 - altre attività di servizi per la persona nca
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 30/06/2017)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

Addetti nel comune di MILANO

(MI)
Sede

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

6 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 18/09/2017

PS10572 - CASELLARIO UNICO TELEMATICO IMPRESE

Provvedimento n. 26336

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 gennaio 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio (di seguito, CASELLARIO UNICO), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. Tale impresa gestisce un portale multimediale accessibile tramite il sito internet *www.casellariounicotelematicoimprese.com*, in cui è inserito, tra l'altro, un *database* contenente alcuni dati relativi ad imprese attive in Italia, ivi comprese anche le microimprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, che il professionista raccoglie mediante l'attuazione di un sistema di promozione finalizzato alla vendita di spazi pubblicitari a pagamento.

Dalla visura camerale risulta che l'impresa ha iniziato la propria attività in data 15 settembre 2015.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. La pratica commerciale posta in essere da CASELLARIO UNICO consiste nell'aver iscritto, unilateralmente e a loro insaputa, i dati aziendali di imprese italiane in un *database* - presente online sul sito internet *www.casellariounicotelematicoimprese.com* - al solo fine di promuovere un abbonamento a pagamento ad un servizio di promozione delle principali informazioni aziendali via internet.

3. Sulla base di quanto evidenziato in varie richieste di intervento pervenute a decorrere dal marzo 2016 da parte della Camera di Commercio di Venezia, Rovigo, Delta Lagunare, della Camera di Commercio di Firenze, del Codacons Marche nonché di alcune imprese, incluse le microimprese ex articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo, è emerso l'invio a numerose imprese di piccola e media dimensione localizzate in diverse Regioni italiane di uno stampato che include anche un bollettino postale precompilato.

4. Nello specifico, la proposta commerciale oggetto di contestazione comprende - oltre al bollettino postale precompilato - uno stampato sul cui margine sinistro è indicato "*Casellario Unico Telematico Imprese*", nonché le seguenti diciture: "*Imprese settori commercio industria artigianato e agricoltura*" e "*Rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione*".

Nella parte destra dello stampato, in un apposito riquadro, è indicato "*il versamento è da effettuarsi entro il*" seguito da una data specifica per ogni impresa destinataria del bollettino postale.

Sempre nella parte destra, infine, con minor evidenza grafica, sono riportate alcune informazioni inerenti il contenuto dell'offerta di Casellario Unico. In particolare è indicato, tra l'altro, quanto segue: "[...] *Il pagamento si rende obbligatorio per essere inseriti nella sezione mediatica del casellario Unico Telematico Imprese comparire sul relativo sito Web e ottenere il rilascio della certificazione attestante l'adesione e il numero di codice attribuito.* [...]".

Il bollettino postale prestampato accluso allo stampato reca, quindi, vari dati precompilati afferenti la denominazione sociale e l'indirizzo della sede dell'impresa destinataria, il relativo codice fiscale o partita IVA, l'importo da versare attualmente pari a 298,29 euro.

Le condizioni generali di contratto sono riportate solo nella parte retrostante dello stampato.

5. L'invio di tale bollettino è avvenuto, in particolare, a seguito dell'iscrizione o annotazione delle microimprese nel registro delle imprese le quali, pertanto, hanno consapevolezza di dover assolvere ad obblighi, di natura anche pecuniaria, in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, anche CCIAA) e/o di altro organismo pubblico.

6. Il versamento della somma citata non è, tuttavia, correlato in alcun modo con la corresponsione del diritto camerale o di altro importo preteso da una Pubblica Amministrazione, avendo quale scopo esclusivo la promozione dell'acquisto di uno spazio pubblicitario sul portale multimediale del professionista, dove l'account dell'impresa è inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "*Iscritti*" del sito internet *www.casellariounicotelematicoimprese.com*.

7. La circostanza che Casellario Unico presenti come obbligatorio il versamento da eseguire a suo favore sia tramite configurazione grafica che mediante alcune informazioni contenute nel citato bollettino postale, nonché la rilevanza

accordata al fatto che tale versamento sia dovuto dalle ditte iscritte alle CCIAA, rende la comunicazione commerciale in questione idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale dei destinatari, inducendoli artatamente a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata annuale, non richiesto, che non avrebbero altrimenti acquistato.

8. Le specifiche modalità impiegate dal professionista per promuovere la proposta commerciale di cui trattasi, ostacolano inoltre l'esercizio del diritto di recesso, in quanto la tecnica di instaurazione del rapporto contrattuale impedisce alle microimprese di avvalersi di tale diritto.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

9. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 26 settembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10572 per possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

10. In sede di avvio del procedimento è stata ipotizzata l'idoneità delle condotte commerciali di CASELLARIO UNICO ad esercitare un indebito condizionamento tale da limitare la volontà delle imprese destinatarie, spingendole in particolare ad attivarsi al pagamento dell'importo richiesto sulla scorta del timore di violare precisi obblighi legali connessi alla necessaria inclusione dei loro dati aziendali in un registro di un Ente pubblico.

11. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata anche trasmessa una richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, in merito, tra l'altro, a: i) i criteri con cui sono stati individuati i termini evidenziati nella lettera entro cui le microimprese italiane dovrebbero effettuare il versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato; ii) i criteri con cui sono state selezionate le imprese e le microimprese italiane a cui è stata inviata l'offerta del professionista; iii) le fonti informative impiegate da CASELLARIO UNICO al fine di reperire i dati commerciali afferenti le microimprese contattate; iv) il numero, l'elenco e l'attività economica delle imprese italiane che hanno sottoscritto la proposta commerciale, precisando la data dell'abbonamento annuale alla banca dati on line dall'inizio dell'attività di CASELLARIO UNICO a tutt'oggi; v) le imprese che hanno pagato il servizio dall'inizio dell'attività ad oggi; vi) le imprese a cui CASELLARIO UNICO ha concesso il recesso a seguito della richiesta da loro presentata in tal senso; vii) le modalità concrete con cui le imprese hanno potuto concretamente esercitare il diritto di recesso contrattualmente previsto.

12. Il 23 novembre 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento, e venivano confermate le contestazioni nei confronti di CASELLARIO UNICO, in particolare ipotizzando, in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, la possibile violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

2) Le evidenze acquisite

13. Dai documenti in atti acquisiti nel corso del procedimento istruttorio è emerso che CASELLARIO UNICO svolge un'attività di raccolta e pubblicazione dei dati relativi alle imprese italiane operanti nei più svariate settori economici e localizzate in diverse Regioni italiane.

In particolare l'attività di raccolta è prestata senza che le imprese siano previamente informate circa il trattamento che il professionista intende fare dei loro dati.

14. In merito alla natura dei destinatari della pratica realizzata da CASELLARIO UNICO, va chiarito che il professionista pone in essere indistintamente la pratica commerciale descritta al punto II nei confronti di varie imprese di medie, piccole e micro dimensioni. La presenza di microimprese tra i destinatari della pratica commerciale in questione trova conforto nei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio¹ che dimostrano tra i segnalanti la presenza di imprese di piccole dimensioni, nonché di dimensioni molto ridotte.

15. È emerso quindi che CASELLARIO UNICO ha diffuso, a decorrere dal settembre 2015 fino ad almeno novembre 2016, a imprese italiane di cui aveva previamente raccolto i dati, la comunicazione commerciale contestata in sede di avvio del procedimento, consistente in uno stampato e un bollettino postale precompilato finalizzato a un pagamento di un importo attualmente pari a 298,29 euro.

16. Occorre sottolineare come dal punto di vista temporale la trasmissione del bollettino postale in questione è avvenuto via posta sempre successivamente all'iscrizione o annotazione delle imprese destinatarie di tale comunicazione nel registro delle imprese e, dunque, a imprese consapevoli di dover assolvere ad obblighi anche di natura pecuniaria in favore della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito anche CCIAA).

17. Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'impresa destinataria di volta in volta considerata è finalizzato all'inserimento dei dati dell'impresa in uno spazio pubblicitario sul portale *web* multimediale del professionista, dove l'account dell'impresa viene inserito all'interno della banca dati telematica presente nella sezione "inserzionisti" del sito internet <http://www.casellariounicotelematicaimprese.com>. L'acquisizione a titolo oneroso dei dati aziendali è in linea di principio finalizzata ad offrire ad imprese neocostituite un'immediata visibilità commerciale, per via dell'inserimento sulla pagina *internet* dei loro dati, con possibilità di accesso di numerosi potenziali clienti.

¹ [Cfr. doc. 1, 3, 4, 5, 6.]

L'iscrizione al citato portale *web* gestito da CASELLARIO UNICO ha un vincolo di durata annuale, decorrente dall'attivazione del servizio. Tale attivazione si instaura "in via automatica" dall'avvenuta conoscenza da parte del professionista dell'effettivo versamento dell'importo indicato nel bollettino postale prestampato.

18. La proposta commerciale di CASELLARIO UNICO non contiene una descrizione chiara del servizio di abbonamento proposto alle imprese destinatarie.

Lo stampato recante i dati aziendali dell'impresa destinataria della comunicazione commerciale è altresì contraddistinto da un timbro rotondo posto in sovrapposizione al cui interno è indicato "*Commercio Artigianato Agricoltura Industria*", come tale idoneo a fuorviare l'impresa destinataria in merito all'effettivo mittente della comunicazione ed a ingenerare il convincimento che si tratti di una comunicazione proveniente da un organismo pubblico.

19. Con riferimento alle concrete modalità di esercizio del diritto di recesso, da quanto si evince dalla documentazione in atti² con specifico riferimento alle informazioni contenute nelle condizioni generali di contratto apposte sul retro della comunicazione commerciale contestata (articolo 7), le imprese possono esercitare tale facoltà entro dieci giorni dalla data riportata sulla proposta contrattuale e comunque non oltre la data di attivazione del servizio sul sito www.casellariounicotelematicoinprese.com inviando raccomandata con ricevuta di ritorno.

20. Da rilievi effettuati sul sito del professionista, alla data del 13 dicembre 2016, risultano iscritte all'interno della banca telematica di CASELLARIO UNICO ben 1.754 imprese localizzate in tutte le Regioni italiane³. Per ogni versamento eseguito tramite il bollettino postale precompilato, CASELLARIO UNICO incamera 298,29 euro.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

21. La Parte non ha presentato alcuna memoria difensiva nel corso del procedimento.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. Occorre osservare, in via del tutto preliminare, che la condotta in esame è idonea a pregiudicare il comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione ivi incluse le microimprese poiché, dall'esame della documentazione in atti⁴, nonché dal tipo di condotta prestata da CASELLARIO UNICO, risulta che la pratica commerciale ha coinvolto anche quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo⁵.

23. Nel merito occorre rilevare che CASELLARIO UNICO impernia la propria attività commerciale su un elemento centrale, costituito dal fatto che le imprese di nuova costituzione, che hanno recentemente assolto ai propri obblighi di iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese, sono consapevoli degli obblighi camerali previsti ai sensi di legge, che possono venire in rilievo con riferimento all'inclusione dei propri dati aziendali nel registro pubblico in questione.

24. CASELLARIO UNICO nello svolgimento della propria attività aziendale, al fine di conseguire il proprio *business*, trasmette alle imprese neocostituite una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato successivamente all'assolvimento da parte delle stesse dell'obbligo di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese.

La natura commerciale della proposta commerciale non è palese.

25. Un elemento idoneo a fuorviare le imprese destinatarie in merito al contenuto della proposta commerciale è costituito dalla stessa denominazione sociale prescelta da parte dell'effettivo proponente - CASELLARIO UNICO - che evoca indirettamente un'attività connessa al registro delle imprese e, dunque, di rilievo pubblicistico.

26. Occorre rilevare che la pratica commerciale posta in essere da CASELLARIO UNICO è idonea a condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie, comprimendone la libertà di scelta fino al punto di assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Depongono in tal senso, in particolare, numerosi elementi quali, in primo luogo, la tempistica osservata nell'invio della proposta e l'impostazione grafica con cui tale comunicazione commerciale è presentata, in cui un ruolo predominante giocano sia espressioni come "*Rilascio certificato di adesione con codice di attribuzione*", sia la sovrapposizione di un timbro rotondo al cui interno è indicato "*Commercio Artigianato Agricoltura Industria*", nonché la marginalizzazione dei dati informativi del reale offerente, ossia l'impresa CASELLARIO UNICO.

Un altro elemento è costituito dalla presenza di un bollettino postale con dati precompilati afferenti l'impresa destinataria, incluso il codice fiscale o partita IVA, con l'importo da versare pari a 298,29 euro e la "*scadenza*" entro cui effettuare detto versamento con la relativa data specifica per ogni impresa contattata.

Ultimo elemento che depone nel senso sopra evidenziato è la sostanziale assenza di informazioni circa le caratteristiche del servizio realmente fornito.

² [Cfr. doc. 16.]

³ [Cfr. doc. 16.]

⁴ [Cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.]

⁵ [L'art. 18, comma 1, lettera *d-bis*), del Codice del Consumo definisce le microimprese come "entità, società o associazioni che, prescindendo dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003".]

27. Tali caratteristiche inducono le imprese a ritenere che il versamento dell'importo indicato nel bollettino - pari a 298,29 euro - ha per le imprese destinatarie carattere di adempimento obbligatorio, sicché tali imprese sono indebitamente portate a pagare l'importo richiesto al fine di non incorrere in eventuali conseguenze connesse all'inadempimento.

28. Alla luce dunque di quanto sin qui esposto, l'espedito dell'invio della comunicazione commerciale sopra descritta, inattesa e non richiesta, è suscettibile di indurre un indebito condizionamento del processo decisionale delle imprese destinatarie della proposta commerciale, integrando una violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo.

29. Con le modalità sopra descritte, che includono la trasmissione di un bollettino postale precompilato, si determina una richiesta immediata di pagamento per un servizio non richiesto, il che configura una pratica aggressiva ex se ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

30. Il carattere aggressivo della pratica è inoltre dimostrato dal fatto che il professionista assume una condotta potenzialmente idonea a neutralizzare l'esercizio di recesso concesso contrattualmente alle imprese.

In ragione infatti del tipo e della natura dell'attività prestata dal professionista e dello strumento mediante il quale tale attività viene erogata, nonché alla luce delle modalità di pagamento concesse alle imprese destinatarie della proposta commerciale, costituito esclusivamente dal pagamento tramite un bollettino postale precompilato, l'esercizio di tale facoltà è sostanzialmente ostacolato. Tale facoltà, infatti, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, potrebbe essere utilmente esercitata solo qualora la relativa richiesta fosse inoltrata prima dell'attivazione della pagina informatica da parte di CASELLARIO UNICO. In virtù del fatto che è ragionevole ritenere che il professionista sia in grado di prestare il servizio di natura informatica quasi contestualmente alla ricezione del pagamento della somma indicata nel bollettino, il meccanismo sopra descritto impedisce, di fatto, che le imprese possano sostanzialmente avvalersi della facoltà di ripensamento.

31. In conclusione, si ritiene che la condotta tenuta da CASELLARIO UNICO violi il disposto di cui agli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

Si ravvisa in particolare la contrarietà alla diligenza professionale di tale condotta nel fatto che il professionista procede all'invio della propria proposta commerciale facendo leva sul fatto che la recente iscrizione nel registro delle imprese fa sorgere l'obbligo, in capo alle imprese di nuova costituzione, di versare periodicamente alla competente CCIAA importi a titolo di oneri legali per il funzionamento di tale registro pubblico.

Va inoltre riscontrata la carenza di diligenza professionale di CASELLARIO UNICO nelle specifiche modalità con cui quest'ultimo realizza e veicola la propria comunicazione commerciale sia dal punto di vista grafico che temporale, che costituiscono espedienti di cui il professionista si avvale per condizionare indebitamente il processo decisionale delle imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto si evidenzia che l'impresa risulta aver iniziato la propria attività in data 15 settembre 2015 e che, allo stato, non risulta pubblicato alcun bilancio. Il volume di attività può essere ragionevolmente stimato in circa 523.200 euro, moltiplicando il numero di imprese iscritte nel *database* al 13 dicembre 2016 per l'importo unitario preteso dal professionista per ogni iscrizione.

34. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della diffusione sul territorio nazionale della pratica commerciale, in quanto nello svolgimento della propria attività il professionista ha iscritto, all'interno della propria banca telematica, numerose imprese con sede in diverse Regioni italiane.

La gravità della pratica si apprezza, infine, prendendo in considerazione il mezzo utilizzato per trasmettere la comunicazione commerciale alle imprese, costituito da una comunicazione postale suscettibile di raggiungere direttamente e personalmente i destinatari, le modalità insidiose di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, nonché il significativo pregiudizio economico che discende dalla realizzazione di siffatta pratica commerciale, tenuto conto delle ridotte dimensioni economico-finanziarie delle imprese e microimprese e del fatto che le stesse, nella maggior parte dei casi, hanno appena intrapreso la propria attività d'impresa iscrivendosi alla competente Camera di Commercio nel momento in cui ricevono la comunicazione di CASELLARIO UNICO.

35. In merito alla durata della violazione, si osserva che dagli elementi disponibili acquisiti agli atti risulta che la pratica commerciale realizzata da CASELLARIO UNICO è stata posta in essere a decorrere dal settembre 2015 sino ad almeno novembre 2016⁶.

⁶ [Cfr. docc. nn. 12 e 13.]

36. Sulla base di tali elementi si ritiene quindi di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a condizionare indebitamente il comportamento economico delle imprese destinatarie, mediante l'invio non richiesto di una comunicazione commerciale contenente un bollettino postale precompilato con cui eseguire in favore del professionista un versamento di importo pari a 298,29 euro;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Sig. Di Stadio Antonio, titolare dell'impresa individuale Casellario Unico Telematico Imprese di Di Stadio Antonio, una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella